

TRIBUNALE DI CATANIA  
SESTA SEZIONE CIVILE  
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

---

**- DECRETO EX ART. 587 C.P.C. -**

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Maria Acagnino;  
letti gli atti della procedura esecutiva n. r.g.e. 544/ 2016;  
vista l'ordinanza di delega con la quale si autorizzava la vendita;  
vista la relazione del delegato  
rilevato che il bene indicato nella suddetta relazione è stato aggiudicato innanzi al professionista delegato;  
rilevato che allo scadere del termine per il versamento del conguaglio l'aggiudicatario risulta inadempiente, atteso che, come attestato dal delegato, non ha versato il saldo prezzo;  
ritenuto che deve pronunciarsi la decadenza dalla aggiudicazione;  
ritenuto che, ai sensi dell'art. 574 e 177 disp.att. c.p.c., nel caso in cui la successiva dovesse avvenire ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario sarà tenuto al versamento della differenza a titolo di risarcimento del danno;  
visti gli artt. 587 e 574 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.;

**DICHIARA**

la decadenza dell'aggiudicatario indicato nella relazione dalla aggiudicazione del bene sopra indicato;  
dispone acquisirsi all'attivo della procedura la cauzione già depositata (da versarsi sul libretto intestato alla procedura);

**DISPONE**

**che il delegato proceda a nuovo esperimento di vendita senza incanto allo stesso prezzo e condizioni di quello precedente, ma con cauzione pari al 30% del prezzo offerto.**

che ad integrazione del fondo spese venga versata dal creditore precedente OVVERO in subordine da altro creditore interessato e munito di titolo esecutivo l'ulteriore di somma di € 1.200,00 .

Si comunichi a cura del cancelliere al creditore procedente, all'aggiudicatario decaduto ed alle parti anche il delegato provvederà a dare comunicazione informale del presente decreto all'aggiudicatario.

Catania, 11/03/2026

Il giudice dell'esecuzione  
Maria Acagnino